



Ordinanza sugli organismi di vigilanza nell'ambito della vigilanza sui mercati finanziari

Ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 43b capoverso 3 e 55 della legge del 22 giugno 2007¹ sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA),

ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina le condizioni di autorizzazione e le attività di vigilanza degli organismi di vigilanza secondo il titolo terzo LFINMA.

Sezione 2: Autorizzazione

Art. 2 Richiesta

¹ L'organismo di vigilanza presenta all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) una richiesta di autorizzazione. Questa contiene tutte le indicazioni e i documenti necessari per la valutazione concernenti segnatamente:

- a. l'organizzazione;
- b. il luogo della direzione;
- c. il finanziamento durevole e sostenibile dell'attività da parte di un numero sufficiente di assoggettati alla vigilanza;
- d. la garanzia;
- e. i compiti e la loro eventuale delega.

² La richiesta deve contenere in particolare le indicazioni e i documenti seguenti sulle persone incaricate dell'amministrazione e della gestione:

RS

¹ RS 956.1

- a. nazionalità e domicilio;
- b. partecipazioni qualificate in altre società;
- c. procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti;
- d. un curriculum vitae firmato dalla persona interessata;
- e. certificati di lavoro ed eventuali referenze;
- f. un estratto del casellario giudiziale e del registro delle esecuzioni o, per gli stranieri, un documento equivalente.

Art. 3 Forma giuridica e compiti

¹ L'organismo di vigilanza è una persona giuridica secondo il diritto svizzero.

² L'organo incaricato dell'amministrazione ha in particolare i seguenti compiti:

- a. esercita l'alta direzione dell'organismo di vigilanza;
- b. definisce l'organizzazione dell'organismo di vigilanza;
- c. nomina le persone incaricate dell'alta vigilanza e della gestione.

³ L'organo incaricato della gestione ha in particolare i seguenti compiti:

- a. esercita la direzione operativa;
- b. elabora le basi decisionali per l'organo incaricato dell'amministrazione;
- c. attua le decisioni dell'organo incaricato dell'amministrazione.

⁴ L'organismo di vigilanza persegue una politica retributiva adeguata tenendo conto della propria attività, dei rischi e della situazione finanziaria e definisce tale politica nei propri regolamenti.

Art. 4 Garanzia e indipendenza

¹ Il presidente dell'organo incaricato dell'amministrazione deve essere indipendente dagli assoggettati alla vigilanza dell'organismo di vigilanza. Le decisioni determinanti devono essere prese da una persona indipendente.

² Le persone incaricate della gestione e della vigilanza non possono accettare mandati a favore degli assoggettati alla vigilanza dell'organismo di vigilanza. Non possono neppure detenere partecipazioni dirette o indirette in assoggettati alla vigilanza.

³ L'organismo di vigilanza non può esercitare attività diverse da quelle menzionate all'articolo 43a LFINMA. In particolare non può:

- a. fornire consulenza agli assoggettati alla vigilanza;
- b. formare gli assoggettati alla vigilanza;
- c. operare come organo di mediazione secondo il titolo quinto della legge del 15 giugno 2018² sui servizi finanziari.

² RS 950.1

⁴ In caso di conflitti di interessi le persone incaricate della gestione e della vigilanza devono ricusarsi. I conflitti di interessi durevoli escludono la possibilità di affiliarsi agli organi incaricati dell'amministrazione e della gestione. L'organismo di vigilanza definisce nei documenti relativi all'organizzazione le modalità di gestione dei conflitti di interessi e i dettagli della ricusazione.

Art. 5 Finanziamento

¹ L'organismo di vigilanza deve disporre di:

- a. un capitale minimo versato in contanti di 500 000 franchi, di cui almeno un quarto deve essere liquido;
- b. fondi propri pari almeno ad un quarto del preventivo annuale.

² Fino alla prima costituzione delle riserve legali di cui all'articolo 43^f capoverso 2 LFINMA è possibile computare nei fondi propri i mutui di grado posteriore dell'ente responsabile dell'organismo di vigilanza.

³ I mutui della Confederazione possono essere computati nei fondi propri soltanto nel momento in cui l'organismo di vigilanza ha ottenuto l'autorizzazione.

Art. 6 Riserve

¹ L'organismo di vigilanza costituisce ogni anno riserve corrispondenti al 10 per cento delle uscite complessive annue finché la riserva totale raggiunge o raggiunge di nuovo l'importo di un preventivo annuale.

² Al momento del rilascio dell'autorizzazione la FINMA stabilisce il termine entro il quale devono essere costituite riserve pari a un preventivo annuale. Di norma è considerato congruo un termine di cinque anni.

Art. 7 Mutui della Confederazione

¹ La concessione di mutui della Confederazione compete al Dipartimento federale delle finanze (DFE).

² I mutui possono essere concessi soltanto nei limiti dei crediti stanziati. In caso di necessità il DFE stabilisce un ordine di priorità.

³ I mutui possono essere concessi soltanto agli organismi di vigilanza che dispongono di un'autorizzazione della FINMA. Il DFE può subordinare la concessione di mutui ad altre condizioni.

Art. 8 Presentazione dei conti

¹ L'organismo di vigilanza è soggetto all'obbligo di tenere la contabilità e di presentare i conti di cui agli articoli 957a–958d del Codice delle obbligazioni (CO)³.

² Esso deve far verificare il conto annuale secondo le disposizioni del CO. L'articolo 727a capoversi 2–5 CO non è applicabile.

³ RS 220

Sezione 3: Vigilanza continua

Art. 9 Elenchi dei membri

¹ Se svolge anche l'attività di un organismo di autodisciplina secondo la legge del 10 ottobre 1997⁴ sul riciclaggio di denaro (LRD), l'organismo di vigilanza tiene elenchi separati dei membri in cui figurano i membri autorizzati dalla FINMA e assoggettati alla vigilanza completa dell'organismo di vigilanza.

² Gli elenchi dei membri devono essere accessibili al pubblico mediante una procedura di richiamo.

Art. 10 Vigilanza continua

¹ Nell'ambito della vigilanza continua l'organismo di vigilanza valuta i rischi connessi sia all'attività sia all'organizzazione degli assoggettati alla vigilanza.

² La FINMA può stabilire periodicamente mediante requisiti di audit i punti che l'organismo di vigilanza deve almeno verificare nell'ambito della vigilanza continua.

Art. 11 Notifiche alla FINMA

¹ L'organismo di vigilanza notifica immediatamente alla FINMA:

- a. le gravi violazioni del diritto in materia di vigilanza o altre irregolarità a cui non è possibile porre rimedio nell'ambito della vigilanza continua o per le quali non sembra opportuno impartire un termine per rimediarsi;
- b. se la situazione conforme non ha potuto essere ripristinata entro il termine impartito.

² Esso presenta annualmente un rapporto alla FINMA sui termini impartiti secondo l'articolo 43b capoverso 2 LFINMA e sui miglioramenti ottenuti.

³ Esso notifica annualmente alla FINMA i risultati dell'attività di vigilanza continua e i dati sui rischi connessi all'attività dei singoli assoggettati alla vigilanza.

⁴ Le notifiche avvengono in forma elettronica; la FINMA stabilisce i dati da notificare e il loro formato.

Sezione 4: Strumenti di vigilanza dell'organismo di vigilanza

Art. 12 Verifica

¹ L'organismo di vigilanza può effettuare le verifiche degli assoggettati alla vigilanza direttamente o ricorrere a società di audit.

² Se ricorre a società di audit, esso rilascia a tali società e agli auditor responsabili l'abilitazione necessaria e vigila sulla loro attività.

Art. 13 Abilitazione delle società di audit

¹ La società di audit a cui ricorre l'organismo di vigilanza è sufficientemente organizzata se:

- a. dispone di almeno due auditor responsabili abilitati per l'ambito degli organismi di vigilanza;
- b. al più tardi tre anni dopo il rilascio dell'abilitazione dispone di almeno due mandati di verifica nell'ambito degli organismi di vigilanza;
- c. a prescindere dalla sua forma giuridica, rispetta le disposizioni riguardanti la documentazione e la conservazione dei documenti secondo l'articolo 730c CO⁵.

² L'attività che necessita di un'autorizzazione secondo le leggi sui mercati finanziari di cui all'articolo 1 capoverso 1 LFINMA non è compatibile con l'abilitazione quale società di audit per eseguire verifiche nell'ambito degli organismi di vigilanza se la stessa è esercitata dalle seguenti persone:

- a. le società poste sotto una direzione unica con la società di audit;
- b. le persone fisiche che partecipano in modo diretto o indiretto a una società di cui alla lettera a almeno con il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto o che possono influenzare in un altro modo determinante la sua attività;
- c. gli auditor responsabili.

³ Una società di audit è sufficientemente assicurata contro i rischi di responsabilità se, a copertura della responsabilità civile derivante da verifiche nell'ambito degli organismi di vigilanza, ha stipulato un'assicurazione per i danni patrimoniali o fornito garanzie finanziarie equivalenti. La copertura assicurativa messa a disposizione per tutti i danni patrimoniali in un anno deve ammontare almeno a 250 000 franchi.

Art. 14 Abilitazione degli auditor responsabili

¹ Un auditor responsabile dispone delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie per essere abilitato a eseguire verifiche nell'ambito degli organismi di vigilanza se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti:

- a. esperienza professionale di cinque anni nella fornitura di prestazioni di verifica nell'ambito della LRD⁶ e delle norme di comportamento per la gestione patrimoniale;
- b. 200 ore di verifica nell'ambito della LRD e delle norme di comportamento per la gestione patrimoniale;
- c. otto ore di perfezionamento nell'ambito della LRD e delle norme di comportamento per la gestione patrimoniale, nell'anno precedente la presentazione della domanda di abilitazione.

⁵ RS 220

⁶ RS 955.0

² Dopo l'abilitazione, l'auditor responsabile continua a disporre delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie per eseguire verifiche nell'ambito degli organismi di vigilanza se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti:

- a. 100 ore di verifica nell'ambito della LRD e delle norme di comportamento per la gestione patrimoniale, negli ultimi quattro anni;
- b. otto ore di perfezionamento all'anno nell'ambito della LRD e delle norme di comportamento per la gestione patrimoniale.

³ L'abilitazione rilasciata per eseguire verifiche in uno degli ambiti di vigilanza ai sensi dell'articolo 11a capoverso 1 lettere a–c dell'ordinanza del 22 agosto 2007⁷ sui revisori o un'abilitazione come perito revisore secondo l'articolo 4 della legge del 16 dicembre 2005⁸ sui revisori autorizza anche a eseguire verifiche nell'ambito degli organismi di vigilanza.

Art. 15 Perfezionamento

¹ I corsi di perfezionamento ai sensi dell'articolo 14, compresi i corsi che impiegano nuove tecnologie dell'informazione e i corsi a distanza, devono soddisfare almeno i seguenti criteri:

- a. il perfezionamento comprende l'ambito degli organismi di vigilanza;
- b. i corsi esterni e interni di perfezionamento durano almeno un'ora;
- c. ai corsi interni di perfezionamento partecipano almeno tre persone.

² È computata l'effettiva durata del corso di perfezionamento. Le relazioni e lezioni specialistiche sono considerate computando il doppio della durata della relazione o della lezione.

³ Lo studio autodidattico non è considerato perfezionamento.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 16 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Il cancelliere della Confederazione,

⁷ RS 221.302.3

⁸ RS 221.302